



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BENEMERENZE FISI

TITOLO I

Principi Generali

Art.1 Onorificenze Sportive FISI

Il Consiglio Federale della FISI, istituisce le Onorificenze Sportive denominate:

- a) "Socio Benemerito";
- b) "Giudice Benemerito";
- c) "Distintivo al Merito FISI";
- d) "50° Anniversario di Affiliazione FISI".

Con lo scopo di premiare dirigenti, persone, tecnici e società che, nell'espletamento della propria attività, si siano particolarmente distinti nella promozione e divulgazione delle discipline sportive curate dalla FISI ed abbiano conseguito risultati organizzativi e agonistici di notevole livello in ambito internazionale, nazionale, regionale e provinciale.

Art.2 Conferimento delle Onorificenze

- 2.1** Il Consiglio Federale FISI, in base all'art. 10 dello Statuto, può conferire onorificenze a persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemerenzze nel campo degli sport amministrati a vantaggio dell'attività federale.
- 2.2** Gli insigniti delle onorificenze devono essere in possesso dei requisiti previsti per ciascun titolo dal presente Regolamento per l'assegnazione.
- 2.3** Fatti salvi i requisiti previsti per l'assegnazione di ciascuna benemerenzza risulta essere requisito di base l'essere in regola con il tesseramento FISI per le persone e con l'affiliazione FISI per le società, non solo per l'anno in corso ma anche per tutta la durata dell'attività riportata al momento della segnalazione in modo continuativo.

Art.3 La Commissione Benemerenzze

- 3.1** Il Consiglio Federale nomina la Commissione Benemerenzze FISI che ha il compito di:
 - a) emanare annualmente le disposizioni per le assegnazioni e le candidature per le Onorificenze;
 - b) valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati, in conformità al presente Regolamento, alla presentazione delle candidature ed all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione delle Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento;
 - c) formulare e presentare al Consiglio Federale eventuali proposte concernenti l'evoluzione del sistema di Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento.
 - d) Aggiornare periodicamente i registri e gli albi delle assegnazioni.
- 3.2** La Commissione è composta da n. 1 Presidente e almeno n. 3 componenti e un segretario che durano, di norma in carica, sino alla scadenza del quadriennio Olimpico e possono essere rinominati.
- 3.3** Il Segretario della Commissione viene nominato dal Presidente FISI.



TITOLO II

Socio Benemerito

Art.4 Concessione della Onorificenze

4.1 L'onorificenza di "Socio Benemerito", istituita con delibera n.840 del 11 dicembre 2007, prevede che possano essere nominate tali le persone, gli Enti o i soci che abbiano procurato a FISI considerevoli benefici e vantaggi.

Art.5 Facoltà di concessione

5.1 La Commissione Benemerenze FISI può segnalare al Consiglio Federale i nominativi di persone, Enti o soci che ritengono idonei e meritevoli di essere segnalati per l'assegnazione della benemerenza di cui in oggetto.

5.2 Il Presidente della FISI può proporre "motu proprio" al Consiglio Federale il conferimento di "Socio Benemerito" ad una personalità o altro soggetto, anche straniero - a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.3 - che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

Art.6 Premiazione e Iscrizione al Registro

6.1 Al momento dell'assegnazione dell'Onorificenza vengono rilasciati all'assegnatario:
a) distintivo di Socio Benemerito
b) una pergamena attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome.

6.2 Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro dei Soci Benemeriti FISI.

Art.7 Ripetizione dell'Onorificenza

7.1 L'onorificenza di "Socio Benemerito" può essere concessa una sola volta.

7.2 Agli insigniti dell'onorificenza di "Socio Benemerito" non può essere assegnata ulteriore benemerenza di grado uguale o inferiore a quella già loro attribuita.

TITOLO III

Giudice Benemerito

Art.8 Concessione della Onorificenze

8.1 Il Diploma di "Giudice Benemerito FISI" viene concessa ai giudici di gara arrivati al termine della loro carriera.

Art.9 Facoltà di concessione

9.1 Il Consiglio Federale conferisce il diploma di "Giudice Benemerito" ai giudici di gara che abbiano finito la loro attività in base alle segnalazioni fornite dalla Commissione Giudici di Gara alla Commissione Benemerenze.

Art. 10 Premiazione e Iscrizione al Registro

10.1 Viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e della data di assegnazione della benemerenza.

10.2 Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro dei Giudici Benemeriti FISI



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI

Art.11 Ripetizione dell'Onorificenza

- 11.1** Il Diploma di "Giudice Benemerito" può essere concessa una sola volta nel corso della carriera sportiva.
- 11.2** Il riconoscimento di "Giudice Benemerito" è cumulabile con altre benemerenze FISI. Laddove i soggetti abilitati non abbiano provveduto in precedenza alla segnalazione dei nominativi assegnatari della benemerenza di cui in oggetto per il Distintivo al Merito FISI sarà cura della Segreteria della Commissione Benemerenze verificare la sussistenza dei requisiti minimi per l'assegnazione anche di tale riconoscimento.

TITOLO IV

Distintivo al Merito FISI

Art.12 Concessione della Onorificenza

- 12.1** L'onorificenza del "Distintivo al Merito FISI" ha due distinti gradi: d'oro e d'argento.
- 12.2** Può essere concessa a:
- a) Tesserati FISI che con opere volontarie di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano lungamente servito lo sport;
 - b) A Società affiliate FISI che con continua e meritoria azione nel campo della promozione e dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e migliorare lo sport nel paese

Art. 13 Requisiti

- 13.1** Per conseguire il "Distintivo al Merito FISI" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport segnalata risulti almeno pari a:
- anni 30 per le società di cui alla lettera b)
 - anni 20 per i dirigenti sportivi e tesserati FISI di cui alla lettera a)
- 13.2** Per conseguire il "Distintivo al Merito FISI" d'argento è necessario che l'attività dedicata allo sport di cui al precedente art. 12 sia almeno:
- di anni 20 per le società di cui alla lettera b)
 - di anni 12 per i dirigenti sportivi e tesserati FISI di cui alla lettera a)
- 13.3** Per il distintivo a persona dalla documentazione dovrà risultare obbligatoriamente un congruo periodo di attività a livello internazionale/nazionale e/o periferico. Particolare rilievo avrà la segnalazione di incarichi/ruoli di rilievo come quelli sotto elencati.
- a) Membri di Consigli Internazionali
 - b) Consiglieri Nazionali
 - c) Presidenti Regionali
 - d) Membri di Commissioni Internazionali e/o Nazionali
 - e) Consiglieri Regionali
 - f) Presidenti Provinciali
 - g) Giudici di Gara Nazionali e Internazionali
 - h) Consiglieri e/o Delegati Provinciali
 - i) Presidenti di società affiliate
 - j) Consiglieri di società affiliate

k) Altri ruoli o attività¹ di chiaro rilievo per la promozione e l'incentivazione degli Sport Invernali.

- 13.4** Per le persone i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
- 13.5** Per le Società Sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.
- 13.6** La concessione dei Distintivi avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli.
- 13.7** Tra la concessione del Distintivo d'argento e quello d'oro deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni.

Art.14 Ripetizione della Onorificenza

14.1 Ai soggetti di cui all'art.12 l'onorificenza del "Distintivo al Merito FISI" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art.15 Soggetti abilitati, Iter di proposta e assegnazione

- 15.1** La Commissione Benemerenze FISI ogni anno stabilisce e redige la modulistica e le tempistiche per la raccolta delle segnalazioni. Viene individuato come periodo di riferimenti quello tra febbraio e maggio, tuttavia la decisione di quando aprire il provvedimento e quali scadenze apporre rimane a discrezione della Commissione e/o del suo Presidente.
- 15.2** Sono soggetti abilitati alla segnalazione di nominativi idonei a concorrere all'assegnazione dei Distintivi al Merito FISI:
 - a) le società affiliate;
 - b) i Comitati Provinciali;
 - b) i Comitati Regionali;
 - c) la Commissione Benemerenze;
 - d) il Consiglio Federale;
 - e) il Presidente Federale.
- 15.4** Le proposte di assegnazione debbono essere redatte sull'apposita modulistica che verrà inviata dalla Segreteria della Commissione Benemerenze FISI a tutti i Comitati Provinciali, Comitati Regionali, Consiglio Federale all'atto dell'apertura della procedura.
- 15.5** Le proposte di assegnazione dovranno pervenire alla Commissione Benemerenze della FISI tramite il Comitato Regionale di appartenenza. I Comitati Regionali prima di procedere all'invio delle proposte di assegnazione sono chiamati a verificare, per quanto possibile, la correttezza dei dati inseriti, lo stato del tesseramento/affiliazione, e la completezza dei dati inseriti. Ai Presidenti dei Comitati Regionali viene richiesto di esprimere un parere (non vincolante) circa l'opportunità e l'idoneità della segnalazione.
- 15.5** Le proposte di assegnazione verranno raccolte dalla Segreteria della Commissione Benemerenze FISI che dopo un ulteriore controllo della rispondenza dei requisiti minimi richiesti procederà a porre all'attenzione dei membri della Commissione riunita i vari casi.

¹ La valutazione della rilevanza e dell'idoneità di altri ruoli o attività segnalate verrà svolta dalla Commissione Benemerenze FISI.



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI

- 15.6 La Commissione Benemerenze FISI passerà al vaglio le proposte e le richieste pervenute dai soggetti abilitati e deciderà quali accogliere e quali non stilando, nel secondo caso, le motivazioni della mancata accettazione.
- 15.7 La Commissione Benemerenze FISI presenterà al Consiglio Federale il risultato della consultazione sottoponendo quindi a delibera l'assegnazione dei Distintivi al Merito.
- 15.8 Le domande non conformi non verranno prese in considerazione e rese ai proponenti con le motivazioni della mancata accettazione.
- 15.9 Le proposte di assegnazione non accolte verranno rese ai proponenti con le motivazioni della mancata accettazione.

Art. 16 Premiazione e Iscrizione al Registro

- 16.1 A seguito della delibera del Consiglio Federale, i nominativi delle proposte accettate verranno iscritti nel registro dei Distintivi al Merito FISI.
- 16.2 Gli assegnatari verranno informati dell'assegnazione tramite apposita comunicazione redatta dalla Segreteria della Commissione Benemerenze a firma del Presidente FISI.
- 16.3 Verrà rilasciato all'assegnatario il Distintivo al merito FISI del grado assegnato e personalizzato con incisione del nome della persona/società assieme ad un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e della data di assegnazione della benemerenza.
- 16.4 I Comitati Regionali FISI riceveranno i Distintivi e le Pergamene assegnate a Persone e Società del loro territorio di appartenenza. Saranno, quindi, liberi di organizzare le cerimonie di premiazione nei modi e termini che ritengano più opportuni.

TITOLO V

"50° Anniversario affiliazione FISI"

Art.17 Concessione della Onorificenza

- 17.1 L'onorificenza del "50° Anniversario affiliazione FISI" viene concessa a tutte le Società che festeggiano il 50° Anniversario di affiliazione alla Federazione.

Art.18 Facoltà di concessione

- 18.2 Il Consiglio Federale conferisce il gonfalone di "50° Anniversario di affiliazione FISI" in base al database federale aggiornato dall'Ufficio Tesseramento della FISI.
- 18.3 L'affiliazione si intende come continuativa dal primo anno in poi. In caso di interruzioni si perde il diritto all'assegnazione dell'onorificenza.
- 18.4 Eventuali fusioni o modifiche societarie che comportino una modifica del codice di affiliazione FISI hanno come conseguenza la perdita dell'anzianità della precedente società e quindi il calcolo degli anni di affiliazione ricomincerà dalla prima affiliazione avvenuta con il nuovo codice.

Art. 19 Premiazione e Iscrizione al Registro

- 19.1 Viene rilasciato alla società assegnataria un gonfalone di "50° Anniversario di affiliazione FISI" attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome della Società.
- 19.2 Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro delle società premiate con tale gonfalone.



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI

Art.20 Ripetizione dell'Onorificenza

20.1 L'onorificenza può essere concessa una sola volta nel corso dell'attività sportiva.

TITOLO VI

Norme Finali

Art.21 Candidature e segnalazioni

21.1 Le proposte di candidatura per i diversi gradi del "Distintivo al merito FISI" sono inoltrate alla Commissione per le Benemerenze FISI sulla base delle disposizioni annualmente impartite dalla Federazione. Come indicato all'art. 15 del presente regolamento.

21.2 Le onorificenze "Socio Benemerito", "Giudice Benemerito" e "50° Anniversario Affiliazione FISI" vengono segnalate al Consiglio Federale dalla segreteria della Commissione Benemerenze che predisporrà la documentazione per il riconoscimento stesso.

Art.22 Consegna Onorificenze

22.1 La consegna dell'onorificenza di "Socio Benemerito", "Giudice Benemerito" e "50° Anniversario Affiliazione FISI" avviene in occasione di apposita cerimonia di norma entro l'anno di assegnazione del medesimo, salvo deroghe disposte dalla Federazione.

22.2 I "Distintivi al Merito FISI" a persona e società, sono inviati o consegnati, previo accordo tra le parti ai Comitati Regionali che hanno il compito di provvedere alla successiva consegna delle relative benemerenze agli insigniti organizzando una apposita cerimonia.

Art.23 Revoca

23.1 La concessione delle Onorificenze sportive può essere revocata dalla FISI, su proposta motivata del Presidente, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune